



## LA FALSA VERITÀ MORALE DELL'ORDINANZA N. 207/2018 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Luigi Ferrara, *Segretario Avvocatura in missione*

### Avvocatura in Missione

«Se tu ascolti  
attentamente  
la voce del  
SIGNORE che  
è il tuo Dio...  
io sono il  
SIGNORE,  
colui che ti  
guarisce»

Esodo 15:26

Dopo una approfondita disamina il Giudice delle leggi osserva: *“... secondo quanto ampiamente dedotto dalla parte costituita, nel caso oggetto del giudizio a quo l'interessato richiese l'assistenza al suicidio, scartando la soluzione dell'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale con contestuale sottoposizione a sedazione profonda (soluzione che pure gli era stata prospettata), proprio perché quest'ultima non gli avrebbe assicurato una morte rapida. Non essendo egli, infatti, totalmente dipendente dal respiratore artificiale, la morte sarebbe sopravvenuta solo dopo un periodo di apprezzabile durata, quantificabile in alcuni giorni: modalità di porre fine alla propria esistenza che egli reputava non dignitosa e che i propri cari avrebbero dovuto condividere sul piano emotivo. Se, infatti, il cardinale rilievo del valore della vita non esclude l'obbligo di rispettare la decisione del malato di porre fine alla propria esistenza tramite l'interruzione dei trattamenti sanitari - anche quando ciò richieda una condotta attiva, almeno sul piano naturalistico, da parte di terzi (quale il distacco o lo spegnimento di un macchinario, accompagnato dalla somministrazione di una sedazione profonda continua e di una terapia del dolore) - non vi è ragione per la quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all'accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento - apprezzato come contrario alla propria*



*idea di morte dignitosa - conseguente all'anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale.*

*Quanto, poi, all'esigenza di proteggere le persone più vulnerabili per il tramite dell'art. 580 c.p., è ben vero che i malati irreversibili esposti a gravi sofferenze sono solitamente ascrivibili a tale categoria di soggetti (l'art. infatti incrimina chi rafforza il proposito di suicidio o ne agevola l'esecuzione).*

*Ma va anche detto che, se chi è mantenuto in vita da un trattamento di sostegno artificiale è considerato dall'ordinamento in grado, a certe condizioni, di prendere la decisione di porre termine alla propria esistenza tramite l'interruzione di tale trattamento, non si vede perché il medesimo soggetto debba essere ritenuto viceversa bisognoso di una ferrea e indiscriminata protezione contro la propria volontà quando si discuta della decisione di concludere la propria esistenza con l'aiuto di altri, quale alternativa reputata maggiormente dignitosa alla predetta interruzione.*

*Entro lo specifico ambito considerato, il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce, quindi, per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze,*

*scaturente dagli artt. 2 (garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo), 13 (inviolabilità della persona umana) e 32 (trattamento sanitario nel rispetto della persona umana), secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un'unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive (art. 3 Cost.: parametro, quest'ultimo, peraltro non evocato dal giudice a quo in rapporto alla questione principale, ma comunque sia rilevante quale fondamento della tutela della dignità umana).*

*Al riscontrato vulnus ai principi sopra indicati, questa Corte ritiene, peraltro, di non poter porre rimedio, almeno allo stato, a traverso la mera estromissione dall'ambito applicativo della disposizione penale delle ipotesi in cui l'aiuto venga prestato nei confronti di soggetti che versino nelle condizioni appena descritte.*

*Una simile soluzione lascerebbe, infatti, del tutto priva di disciplina legale la prestazione di aiuto materiale ai pazienti in tali condizioni, in un ambito ad altissima sensibilità etico- sociale e*



*se l'accanimento terapeutico o l'agevolare la morte (aiuto al suicidio) è inaccettabile, occorre allo stesso tempo raddoppiare gli sforzi per offrire a tutti i malati l'accesso alle cure palliative, alle terapie del dolore e all'assistenza psicologica alla fine della vita*

*rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi.*

*In assenza di una specifica disciplina della materia, più in particolare, qualsiasi soggetto - anche non esercente una professione sanitaria - potrebbe lecitamente offrire, a casa propria o a domicilio, per spirito filantropico o a pagamento, assistenza al suicidio a pazienti che lo desiderino, senza alcun controllo ex ante sull'effettiva sussistenza, ad esempio, della loro capacità di autodeterminarsi, del carattere libero e informato della scelta da essi espressa e dell'irreversibilità della patologia da cui sono affetti".*

\*\*\*\*\*

La decisione della Consulta ha generato diversi interrogativi morali di tal che non solo molte associazioni hanno dato voce sull'argomento ma da ultimo lo scorso 30 luglio 2019, si è pronunciato anche il Comitato Nazionale di Bioetica che ha pubblicato il primo parere sul suicidio medicalmente assistito, distinguendolo così dall'eutanasia. Non sono mancati all'interno del Comitato i pareri difformi, il documento «svolge una riflessione sull'aiuto al suicidio a seguito dell'ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale». Ma il Comitato di bioetica pare aver

trovato in se alcune contraddizioni che non conducono ad una vera e propria decisione.

Secondo il Comitato: "qualunque possa essere la valutazione morale della liceità o illiceità del suicidio assistito, va considerato che discorso morale e discorso giuridico non devono né necessariamente coincidere né essere radicalmente separati". E che quindi le scelte del legislatore "devono andare a bilanciare i diversi valori in gioco, al fine di poter rappresentare le diverse istanze provenienti dalla società".

Insomma, se l'accanimento terapeutico o l'agevolare la morte (aiuto al suicidio) è inaccettabile, occorre allo stesso tempo raddoppiare gli sforzi per offrire a tutti i malati l'accesso alle cure palliative, alle terapie del dolore e all'assistenza psicologica alla fine della vita.

Invero, sul punto l'Associazione Avvocatura in missione, in occasione del convegno dibattito tenuto il 26 settembre del 2017, presso l'Aula dei Gruppi della Camera dei deputati, in occasione delle censure sollevate all'approvazione della legge sul DAT, attraverso medici specialisti, aveva dimostrato come tutte queste terapie fossero applicate quotidianamente dai protocolli medici.

In ogni caso i membri del Cnb



*Il potenziamento della terapia del dolore e delle cure palliative “non possono eliminare del tutto le richieste di assistenza medica a morire, ma potrebbero ridurle in maniera significativa, escludendo quelle dettate da cause legate ad una sofferenza alleviabile*

hanno dimostrato diversi modi di pensiero, alcuni hanno rappresentato l'opportunità di aprire la strada alla legalizzazione del suicidio assistito. La scelta, si argomenta, accogliendo il principio etico di autodeterminazione. “Si reputa che il bilanciamento di valori favorevole all'aiuto al suicidio medicalmente assistito sia eticamente e giuridicamente legittimo perché la persona, hanno spiegato, ha diritto di preservare la propria dignità anche e soprattutto nelle fasi finali della vita”. Tre le condizioni richieste che ricalcano in parte quanto già espresso nell'ordinanza della Corte costituzionale: *1. la presenza di una malattia grave e irreversibile accertata da almeno due medici indipendenti (uno dei quali del SSN); 2. la presenza di uno stato prolungato di sofferenza fisica o psichica di carattere intrattabile o insopportabile per il malato; 3. la presenza di una richiesta esplicita espressa in forma chiara e ripetuta, in un lasso di tempo ragionevole.*

Infine, altri due membri hanno espresso una terza posizione, contraria all'apertura al suicidio assistito ma convinta che la libertà di autodeterminazione possa manifestata solo “in un contesto concreto in cui i pazienti godano di un'effettiva e adeguata assistenza

sanitaria, ove possano accedere a tutte le cure palliative praticabili - compresa la sedazione palliativa profonda - e nel quale siano supportati da una consona terapia medica, psicologica e psichiatrica”. Il potenziamento della terapia del dolore e delle cure palliative “non possono eliminare del tutto le richieste di assistenza medica a morire, ma - concludono i due esperti - potrebbero ridurle in maniera significativa, escludendo quelle dettate da cause legate ad una sofferenza alleviabile”. In definitiva nell'immediatezza si vede come la questione sollevi molteplici domande. Proviamo a trovare il *fil rouge* nel groviglio di idee attraverso un diverso approccio, quello più vicino alla filosofia del diritto. I punti da analizzare secondo il nostro avviso sono minimo tre, ovvero:

- 1.** l'analisi degli scopi della norma, cosa essa attualmente tutela;
- 2.** il tipo di morale che è alla base della disposizione;
- 3.** se la condotta, oggettiva e soggettiva dell'agente che accompagna alla morte attraverso l'assistenza al suicidio concretizza o meno un omicidio secondo le norme punitive del c.p.

Il punto 1. è espresso dalla stessa Corte Costituzionale che si sofferma proprio



sull'articolo 580 cp. essa scrive: *"è ben vero quanto rileva il giudice a quo, e cioè che il legislatore del 1930, mediante la norma incriminatrice in esame (peraltro già presente nel previgente codice penale del 1889: art. 370), intendeva tutelare la vita umana intesa come bene indisponibile, anche in funzione dell'interesse che la collettività riponeva nella conservazione della vita dei propri cittadini. L'incriminazione dell'istigazione e dell'aiuto al suicidio - rinvenibile anche in numerosi altri ordinamenti contemporanei - è, in effetti, funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l'ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio. Essa assolve allo scopo, di perdurante attualità, di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere. Il divieto in parola conserva una propria evidente ragion d'essere anche, se non soprattutto, nei confronti delle persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita, qualora l'ordinamento consentisse a chiunque di cooperare anche soltanto all'esecuzione di una loro scelta suicida, magari per ragioni di personale tornaconto. Al legislatore penale non può ritenersi inibito, dunque, vietare condotte che spianino la strada a scelte suicide, in nome di una concezione astratta dell'autonomia individuale che ignora le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite. Anzi, è compito della Repubblica porre in essere politiche pubbliche volte a sostenere chi versa in simili situazioni di fragilità, rimuovendo, in tal modo, gli ostacoli che impediscano il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.)"*

A ben vedere da una parte non si inibisce il legislatore penale perché è chiara la ratio della tutela alla base della disposizione del 580 cp. dall'altra la si pone a raffronto con medesime considerazioni che valgono, altresì, ad escludere che tale norma censurata si ponga, sempre e comunque in contrasto con l'art. 8 CEDU, il quale sancisce il diritto di ciascun individuo al rispetto della propria vita privata, anche in relazione poi agli articoli della Costituzione italiana sopra richiamati a tutela dello sviluppo della



*Poniamo il caso che dj Fabo, comunque gravemente affetto da malattia incurabile, si sarebbe potuto anche solo per un istante muovere ed azionare la macchina personalmente per procurarsi la morte, la sua condotta sarebbe considerata comunque suicidio*

persona umana.

Qui dunque subentra l'analisi di cui al numero 2.

Una eventuale previsione di legge che disponesse la liceità del suicidio in tale materia dovrebbe sollecitare lo stesso legislatore a considerazioni culturali che derivino quanto meno dalla nostra tradizione occidentale europea, scevre dalle recenti interpretazioni moderniste di matrice ultraliberali che tendono ad allontanare i cittadini sempre più dalla cultura di una morale giusnaturalistica per abbracciare quella esclusivamente positivista.

Facciamo subito un esempio: poniamo il caso che dj Fabo, comunque gravemente affetto da malattia incurabile, si sarebbe potuto anche solo per un istante muovere ed azionare la macchina personalmente per procurarsi la morte, la sua condotta sarebbe considerata comunque suicidio. Inoltre, ci sarà stato, in ogni caso, sempre un soggetto che ha preparato il farmaco letale e gli e lo ha posto a disposizione nelle vicinanze, ebbene anche questa condotta sarebbe o no da ricondurre al novero dell'agevolazione all'esecuzione?

Sembra proprio di sì!

In diritto, tale considerazione, è pervenuta a disciplina secondo un iter interpretativo di valori che la cultura

giusromanistica nei secoli ha fatto propria attraverso le varie ere sino ad arrivare a noi approvando proprio l'articolo 580 dell'attuale c.p.

All'interno di tale norma, troviamo la confluenza dei classici valori morali soprattutto di matrice cattolica cristiana sulla dignità della persona umana che sono giunti sino a noi nelle attuali norme sia costituzionali che della stessa Carta dei diritti dell'uomo. Note le correnti di pensiero confluite nella cultura romanica, possiamo riferire semplicemente che già i primi giureconsulti romani aderirono alla massima degli stoici che dichiarava lecito il suicidio, però lo punivano quando esso risultava di pregiudizio ai cittadini, come nel caso del servo, alla repubblica, nell'ipotesi del militare, al fisco, quando il suicida voleva con ciò sottrarsi alle conseguenze penali di un misfatto che avrebbe recato con sé la confisca dei beni. Nei tempi moderni la disputa è continuata ma con prevalenza della tendenza a non incriminare il suicida. Attualmente resta ancora come reato, col nome di felonía de se, solo in Inghilterra e nello stato di New York.

Secondo il codice penale italiano del 1930, come già avveniva col codice del 1889, non è punibile il suicidio, non perché del bene della vita si



possa liberamente disporre, ma per la riconosciuta inefficacia intimidativa della pena nell'animo di coloro che sono predisposti ad attentati contro la propria vita, e non è ammissibile giuridicamente l'incriminazione di un fatto compiuto esclusivamente sulla propria persona e a danno proprio.

Esclusa la punibilità del suicidio, il legislatore italiano ha preveduto due reati che col suicidio possono aver rapporti: l'omicidio del consenziente (art. 579) e la determinazione al suicidio (art. 580).

Il delitto d'istigazione o aiuto al suicidio consiste nel determinare altri al suicidio o nel rafforzare l'altrui proposito di suicidio, ovvero nell'agevolarne in qualsiasi modo l'esecuzione, ove il suicidio avvenga. Il reato nelle sue linee essenziali era già preveduto dal codice abrogato (art. 370) e, anteriormente, dal codice toscano (art. 314). La necessità dell'esplicita incriminazione di questo fatto è riposta nella circostanza che, non essendo il suicidio un reato, non sarebbe stata punibile alcuna forma di concorso al medesimo.

La differenza tra questa figura criminosa e quella dell'omicidio del consenziente si ha in ciò, che nell'istigazione al suicidio la distruzione della vita è opera della

vittima, mentre nell'omicidio del consenziente è opera del terzo.

Condizione di punibilità è che il suicidio avvenga; tuttavia il nuovo codice ha preveduto anche l'ipotesi che l'istigazione o l'aiuto al suicidio non siano seguiti dall'evento letale, ma soltanto da una lesione grave o gravissima, applicando però in questo caso una pena più lieve. L'elemento materiale del delitto consiste nel determinare o rafforzare l'altrui proposito di suicidio o nell'agevolarne in qualsiasi modo l'esecuzione. Il determinare implica far sorgere in altri un proponimento che non aveva, mentre il rafforzare l'altrui proposito significa rinsaldare un proposito già esistente, o meglio dare a tale proposito quel carattere di concreta decisione che rigetta e respinge ogni dubbio, ogni esitazione, ogni incertezza.

La determinazione e il rafforzamento sono forme di concorso morale, mentre l'agevolazione, che pure è preveduta dall'art. 580, è una forma di concorso materiale e può essere prestata sia prima sia durante l'esecuzione del suicidio.

In ogni caso l'autore deve aver agito con dolo, non essendo preveduta dalla legge l'ipotesi colposa di questo delitto. Insomma, ciò che in questa



sede si vuole mettere in evidenza è il punto di vista etico di evidente interesse sociale a impedire che la tendenza al suicidio venga in qualsiasi modo agevolata dall'altrui intervento e che l'attività politica ha sempre posto l'accento sulla valorizzazione della vita umana, cosa che alla luce del mutato quadro costituzionale secondo il moderno sentire dei consociati pare non sia più di tale tendenza.

Nel diritto positivo entra sempre a pieno titolo la morale della nostra cultura, che se per la continua domanda di laicità dello Stato si distacca dal pensiero di radice cristiana ne rimane sempre intrisa del diritto di natura.

Si pensi addirittura che nel diritto canonico, il suicidio, è considerato sempre un delitto, in base al concetto che l'uomo è soltanto custode e usuario della propria vita, della quale padrone assoluto è Dio.

Quando alla violenza contro di sé consegue la morte, il suicidio importa addirittura la privazione della sepoltura ecclesiastica (anche se attualmente vi sono diverse deroghe vescovili). Nei casi in cui la violenza contro sé stessi non sia seguita dalla morte, i colpevoli del tentato suicidio sono esclusi dagli atti legittimi ecclesiastici. Il tentativo di suicidio è poi considerato una causa d'irregolarità *ex delicto*.

Allora, dopo tale panoramica il punto è: quale dovrebbe essere l'obbligo morale da dover tutelare e imprimere alla norma?

I giudici di questa Consulta, usano spesso il termine dignità o terminare la morte dignitosamente nel rispetto dello sviluppo della persona umana art. 32 Cost.

Appare subito il contrasto per condizioni disuguali.

Rileggendo gli articoli della Costituzione si vede come furono posti esclusivamente per tutelare la vita: *art. 2 (garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo)*, ovvero si considerano diritti inviolabili dell'uomo tutti quelli che sono intrinsecamente portatori di benessere od atti a soddisfare i bisogni primari della persona umana, oggi per converso diverse corti europee hanno ricompreso in tali diritti inviolabili anche il concetto "diritto" a autodeterminarsi a porre fine alla propria vita, ma con non poche polemiche soprattutto per il disvalore diretto verso la cultura del suicidio; *art. 13 (inviolabilità della persona umana)*, la libertà della persona a circolare liberamente con le forme di restrizione tassativamente previste solo per il caso di commissione di reati ..., anche in questo caso oggi si tende a rileggere in senso opposto ricomprendendo la



*Quando alla violenza contro di sé consegue la morte, il suicidio importa addirittura la privazione della sepoltura ecclesiastica*





*La contraddizione è sempre la medesima, se uno, pur sofferente, si vuole suicidare perché mai il suo comportamento sarebbe dignitoso nell'atto del suicidarsi? Oppure, considerare la persona malata terminale degna di una morte dignitosa non equivale forse a pensare che il malato non ha dignità?*

libertà di ogni scelta non solo per il benessere ma anche per porre fine alla stessa persona come libera scelta; e 32, *secondo comma, Cost., (trattamento sanitario nel rispetto della persona umana)*, trattamento per la vita ma anche come se ogni malato terminale si applicasse l'accanimento terapeutico; *(art. 3 Cost. sulla dignità umana)*, come se la libera scelta di auto eliminarsi fosse da considerare da annoverare tra le scelte dignitose? Si colgono tutti i segni dell'attuale pensiero confuso proprio del nostro tempo.

Abbiamo potuto appurare prima come il suicidio è dal diritto sempre considerato un disvalore, un attentato alla persona umana, eppure, pare che oggi di fronte alla sofferenza affievolisce la valorizzazione della vita. La contraddizione è sempre la medesima, se uno, pur sofferente, si vuole suicidare perché mai il suo comportamento sarebbe dignitoso nell'atto del suicidarsi? Oppure, considerare la persona malata terminale degna di una morte dignitosa non equivale forse a pensare che il malato non ha dignità?

Tutto ciò non accade forse perché l'attuale modernismo vuole mettere da parte la sofferenza che provoca sempre l'interrogativo sull'essenza

del male e che oggi vorremmo solo eliminare anche a costo di eliminare la stessa vita: il male?


Si può dire che con le nuove tecnologie per il benessere l'uomo soffre a motivo di un non bene "il male" al quale egli non partecipa, dal quale viene, in un certo senso, tagliato fuori, o del quale egli stesso si è privato. Soffre in particolare quando «dovrebbe» aver parte—nell'ordine normale delle cose—al bene, e non l'ha.

Se nella legge positiva si colgono tutte le limitazioni interpretative allora risulta imprescindibile la ricerca nelle fonti del diritto di una morale che cerca valori e che ben possono essere i valori propri della cultura cristiana che per secoli ha infarinato della sua presenza ogni norma positiva creata secondo la verace cultura occidentale e che oggi la globalizzazione tende a mettere da parte.

Il legislatore se non considera i valori da cui promana questa cultura allora la nostra società è in pericolo di disperdersi nel caos dell'uniformismo. Sul punto diversi autori contemporanei come il filosofo francese Bernard Stiegler, intervistato in ad Ancona, in occasione della prima edizione del "KUM! Festival - Curare, Educare, Governare", invitava a riflettere sui tanti fallimenti ideologici, produttori di



tante contrapposizioni. Questo filosofo, in contrapposizione all'appiattimento della globalizzazione, si rifà alle filosofie della differenza e alla necessità di costruire un processo di ri-mondializzazione, giacché, sostiene che negli ultimi 30 agli anni si sono succeduti diversi governi bipolari inquinati da trasversalità che molto destabilizza e l'idea convergerebbe dunque sul termine differire, ovvero: *"Differire" l'ingovernabile, il tema è un'idea che nasce dal concetto di "différance", elaborato da Jacques Derrida. Si tratta di una teoria generale, di una decostruzione della teoria, che si fonda sul concetto della différance".* Questo perché l'uomo, oggi, è coinvolto in un processo di *différance*, ossia di differimento nel tempo, ma anche di differenza intesa come molteplicità. Stiegler, però conclude ritenendo che quest'epoca sembra essere giunta alla fine del processo di mondializzazione per effetto di una entropia negativa che sta al seguente significato; (*entropy o sintropia, con cui si indica l'organizzazione degli elementi fisici o umani e sociali che si oppone alla tendenza naturale al disordine, ossia all'entropia. La neghentropia pertanto modifica un sistema da disordinato a ordinato*), che si produce necessariamente su



Jacques Derrida

scala locale. Per questo, sostengono tali recenti teorie, bisogna ripensare la rimondializzazione, non come ritorno alla globalizzazione, che ha distrutto il mondo, ma nel senso di restituire la possibilità a mondi differenti di svilupparsi insieme. La teoria della *"internazione o entropia negativa"*, ragiona similmente a quella profetazione ebraica della Genesi, ovvero, Dio dal disordine conduce tutto all'ordine. I profeti ammonivano di non chiedere il come, la domanda deve essere perché? Dalla Genesi 1, si intuisce come esista la regola, la norma fondamentale che è la Parola di Dio (Prologo) "il Vebo", e come Dio regni sulla caos (tenebre), dando due regole fondamentali, ovvero, la separazione della luce dal caos. Dunque vogliamo l'armonia o il caos? Nell'attuale società l'uomo guarda molto al proprio interesse cercando sempre più una confusione che gli ritorna utile al fine di coprire i propri interessi individuali dissipandoli nel mare della globalizzazione.

All'attento lettore non sfugge come l'applicazione teologico-filosofica aiuti nella ricerca del richiamato *fil rouge* morale che deve ispirare una norma affinché sia sentita come giusta dai consociati.

Dalla ricostruzione appena data



va detto che se vi è la globalizzata tendenza a ritenere la sofferenza un male da eliminare a tutti i costi è possibile dai precetti evangelici dare un valore morale proprio alla sofferenza e/al male!

Nella lettura dei precetti evangelici (precetti al pari di qualsiasi altre leggi anche se per i cristiani è legge eterna e per i non credenti no), vi è un passo in cui Cristo parlando a Nicodemo (s.v. *l'Enciclica Salvifici-doloris*) dice: «Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna», cita l'umana sofferenza e la lega a quell'amore che crea il bene ricavandolo proprio dal male per mezzo della sofferenza, da questo discorso è possibile dare un valore al male! Ma anche Pietro dalla sua prima Lettera: «Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili, come l'argento e l'oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta ereditata dai vostri padri, ma *col sangue prezioso di Cristo*, come di agnello senza difetti e senza macchia». E l'apostolo Paolo nella Lettera ai Galati dirà: «Ha dato se stesso per i nostri peccati, per strapparci da questo mondo perverso», e nella prima Lettera ai Corinzi: «Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque

Dio nel vostro corpo!». Operando la redenzione mediante la sofferenza, Cristo *ha elevato insieme la sofferenza umana a livello di redenzione*. Quindi anche ogni uomo, nella sua sofferenza, può diventare partecipe della sofferenza diretta verso un valore, quello redentivo di Cristo. I testi del Nuovo Testamento esprimono in molti punti questo concetto. E nella Lettera ai Romani scrive: «Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, *ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente ...*». Nella Lettera ai Colossesi si leggono le parole, che costituiscono quasi l'ultima tappa dell'itinerario spirituale in relazione alla sofferenza. San Paolo scrive: «Perciò sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, in favore del suo corpo che è la Chiesa». Ed egli in un'altra Lettera interroga i suoi destinatari: «Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo?». La Chiesa di continuo si edifica spiritualmente come corpo di Cristo nel suo diritto e nei suoi precetti. Testimone partecipe alla sofferenza è Maria Santissima, accanto a quella di Gesù, raggiunse un vertice già difficilmente immaginabile nella sua altezza dal punto di vista umano, ma certo misterioso e



soprannaturalmente fecondo ai fini dell'universale salvezza. Quel suo ascendere al Calvario, quel suo «stare» ai piedi del patibolo. Il Maestro non nasconde ai suoi discepoli e seguaci la prospettiva di una tale sofferenza, anzi la rivela con tutta franchezza, indicando contemporaneamente le forze soprannaturali, che li accompagneranno in mezzo alle persecuzioni e tribolazioni «per il suo nome».

I richiami effettuati sono tutti diretti verso una norma che contenga una morale che tuteli la vita sempre anche dinanzi alla piena sofferenza, cosa che la Corte Costituzionale non ha guardato affatto e che viceversa il legislatore (politica) ha il dovere di guardare, anche perché in mancanza si finisce per ritenere il comportamento dell'assistente al suicida privo di responsabilità penale anche se in ogni caso lo stesso con il proprio non accompagna solo al suicidio ma all'omicidio vero è proprio. L'esempio che segue introduce al numero 3. dell'osservazione.

Anche nel caso che segue una norma che prevedesse la scriminante di tale azione cozzerebbe in assoluto con un valore morale, vediamo che anche in tale caso l'azione ha i suoi disvalori nei precetti evangelici.

Al Vangelo della sofferenza appartiene anche — ed in modo organico — la parabola del buon Samaritano. Mediante questa parabola Cristo volle dare risposta alla domanda: «chi è il mio prossimo?». La parabola indica, infatti, quale debba essere il rapporto di ciascuno di noi verso il prossimo sofferente. Non ci è lecito «passare oltre» con indifferenza, ma dobbiamo «fermarci» accanto a lui.

Buon Samaritano è *ogni uomo, che si ferma accanto alla sofferenza di un altro uomo*, qualunque essa sia. Quel fermarsi non significa curiosità, ma disponibilità. Questa è come l'aprirsi di una certa interiore disposizione del cuore, che ha anche la sua espressione emotiva. Buon Samaritano è *ogni uomo sensibile alla sofferenza altrui*, l'uomo che «si commuove» per la disgrazia del prossimo.

Sono queste le basi che imprimono valore ad un'azione che tutti noi operatori di giustizia non possiamo disconoscere o rinnegare al mondo del diritto vivente.

Quindi se il valore consiste nella cura della persona per rendergli la vita non è pensabile che il terzo possa passare a determinarne la eliminazione fisica dell'ammalato.

Oltretutto, l'agende per il diritto penale, porrebbe in essere una condotta



*Buon Samaritano è ogni uomo, che si ferma accanto alla sofferenza di un altro uomo, qualunque essa sia. Quel fermarsi non significa curiosità, ma disponibilità*



pienamente cosciente perché soggettivamente sa di uccidere il paziente e sotto l'aspetto oggettivo si tratterebbe di omicidio. Cosa significa l'assistenza al suicidio non è affatto chiaro, perché se somministro la dose sono io ad uccidere anche se ho ricevuto il consenso dell'interessato! Giudici, giuristi, politici devono in coscienza avere il seme del bene che proviene proprio dalla sofferenza che la nuova cultura della morte vorrebbe nascondere agli occhi delle nuove generazioni. «La dignità — scriveva lo psichiatra Harvey Max Chochinov — è la maniera in cui io mi vedo nei vostri occhi». Dio e l'uomo si ritroveranno uno accanto all'altro e quest'ultimo finalmente vedrà negli occhi di Dio la sua vera dignità, quella fino ad allora forse solo intravista negli occhi di chi si chinava su di lui.

Se è sacra la vita, questa va difesa anche nella sofferenza; se è sacro l'individuo, costui ha il diritto di decidere liberamente anche per una morte artificialmente imposta ma deve essere consapevole che il suo comportamento non è morale, non è un valore!

Nessuna legge civile, nessuna dottrina religiosa, nessuna istituzione, si può sostituire all'individuo, alle sue convinzioni etiche e religiose ma il

legislatore deve legiferare tenendo presente il medesimo punto di partenza: il suicidio assistito fa parte di una cultura di morte non di vita, per questo non può essere tutelabile, l'eutanasia non valorizzerà mai la persona umana neppure cercando un appiglio nelle norme richiamate dal Giudice delle leggi italiano e/o europeo, il popolo della cristianità deve essere il garante di questa verità. Al contrario il legislatore finirà per imporre obblighi giuridici che provenienti dallo Stato sono vincolanti ma non intrinsecamente giusti perché non coincidenti con un obbligo morale. Questa scelta allora sa di inquietante perché si inchina al potere per rinunciare all'autonomia della morale a favore della sola autorità. Queste sono le nuove dittature del nostro secolo.

La denuncia noi giuristi la dobbiamo rendere ufficiale: un diritto slegato dalla norma morale o dal diritto naturale autorizza lo Stato a legalizzare anche una norma ingiusta!

Quanto appena enunciato non costituisce altro che la traduzione dei passi seguenti:

una cosa l'uomo dovrà sempre conservare pura, intatta, immacolata: la sua coscienza. Essa deve guidarlo nella sua più alta fedeltà all'amore,



alla verità, alla giustizia, sul punto l'Avv. Alfonso M. De Liguori, Santo, della coscienza umana ne fece la bussola per trovare i punti cardinali della morale.

In mancanza si finisce per perdere in saggezza!

*Siracide 33, 21. Finché vivi e c'è respiro in te, non abbandonarti in potere di nessuno.* Il saggio, insegna il libro citato, dovrà agire sempre con saggezza. Mai dovrà lasciarsi governare dalla stoltezza, neanche per un solo istante.

Non è più saggio. Per amore umano si potrebbe divenire stolti ed insipienti.

Neanche questo dovrà accadere. Il saggio dovrà essere sempre governato dall'amore. Uno è il compito di chi è capo nella Chiesa, nella società, nelle industrie, nella politica, nel sindacato: amministrare la saggezza, mai la stoltezza.

Chi amministra la stoltezza amministra tenebre e non luce, miseria e non ricchezza, male e non bene, disordine e non ordine, falsità e non verità.

Lo sappiano per prima i nostri potenti della terra, Giudici, Politici e Avvocati.

#### Fonti

<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2018&numero=207#>;  
[http://www.vatican.va/roman\\_curia/pontifical\\_councils/hlthwork/documents/hf\\_jp-ii\\_apl\\_11021984\\_salvifici-doloris\\_it.html](http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/hlthwork/documents/hf_jp-ii_apl_11021984_salvifici-doloris_it.html);

Bibl.: G. Carmignani, Elementi, Milano 1882, § 973; F. Carrara, Programma, Lucca 1872 segg., §§ 1151 segg.; A. Gismondi, Il concorso al suicidio nella legge e nella scienza, in Foro penale, III, p. 171; G. B. Impallomeni, Delitti contro le persone, in Trattato di diritto penale, pubbl. da P. Cogliolo, Milano 1888 segg., II, parte 2ª, p. 107; B. Alimena, Principii, Napoli 1910 segg., II, p. 333; Raimondi, Il delitto di istigazione al suicidio, Palermo 1907; N. Ratti, Della partecipazione al suicidio, in Il Circolo giuridico, Palermo 1870 segg., XLI; P. Viazzi, Istigazione o aiuto al suicidio, Milano 1908; Enciclopedia giuridica italiana, XV, parte 3ª, ivi 1910, p. 688 segg.; B. Pellerini, in Il digesto italiano, XXIII, parte 1ª, Torino 1912-16, p. isegg.; Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, V, parte 2ª, Roma 1929, p. 376; C. Saltelli e E. Romano Di Falco, Commento teorico pratico al nuovo codice penale, II, parte 2ª, Torino 1931, p. 906 segg.; S. Maggiore, Principi di diritto penale, II, parte speciale, Bologna 1934, p. 457. Siracide 33.